

## Pensionamento flessibile pianificare oggi il futuro

La meritata pensione merita di essere ben pianificata. E noi vi supportiamo nella pianificazione in modo che non dobbiate preoccuparvi delle vostre finanze dopo il pensionamento. Grazie ai nostri modelli flessibili avete molteplici possibilità: pensionamento anticipato già a partire dai 58 anni, pensionamento ordinario a 65 anni o magari posticipo della pensione continuando a lavorare

fino a 70 anni. Inoltre avete la possibilità di optare per il pensionamento progressivo. Infine, potete scegliere tra rendita o capitale – o una combinazione tra le due opzioni. Con i modelli pensionistici di Allianz o una loro combinazione rispondiamo alle vostre esigenze individuali. Saremo lieti di illustrarvi il modello più adatto a voi in occasione di un incontro personale.

### Questi i modelli di pensionamento che proponiamo

#### Pensionamento ordinario

---

- Il pensionamento ordinario avviene **all'età di 65 anni** sia per gli uomini che per le donne (ad eccezione delle donne nate tra il 1961 e il 1963, ovvero quelle appartenenti alla cosiddetta «generazione di transizione»).
- Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o di una combinazione di entrambi.

#### Pensionamento anticipato

---

- È possibile, parziale o intero, a partire dai **58 anni**.
- Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o di una combinazione di entrambi.
- A chi opta per la rendita viene applicata un'aliquota di conversione ridotta.
- È possibile integrare la rendita o il capitale attraverso versamenti volontari (riscatti).

#### Mantenimento della previdenza dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria\*

---

La previdenza può essere mantenuta fino ai **70 anni** se:

- il rapporto di lavoro continua,
- il salario annuo supera la soglia d'entrata prevista dal piano di previdenza (Disposizioni regolamentari particolari),
- non c'è invalidità totale (grado di invalidità di almeno il 70%),
- le prestazioni di vecchiaia non sono ancora state godute per intero.

Per il mantenimento della previdenza proponiamo le seguenti opzioni:

- rinvio delle prestazioni di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio
- rinvio delle prestazioni di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio
- rinvio delle prestazioni di vecchiaia con contributi di risparmio e di rischio

Per maggiori informazioni sulle possibilità di rinvio rimandiamo alla pagina seguente.

#### Pensionamento parziale prima o dopo l'età di pensionamento ordinaria

---

- Il pensionamento parziale è possibile **tra i 58 e i 70 anni**.
- La quota della prestazione di vecchiaia percepita non può superare la quota di riduzione del salario. Il grado di occupazione deve essere ridotto in modo congruo.
- Al primo scatto di pensionamento parziale la riduzione salariale e la quota della prestazione di vecchiaia percepita devono essere pari ad almeno il 20%.
- Sono possibili fino a **cinque** scatti di pensionamento parziale, di cui massimo **tre** con godimento della prestazione in forma di capitale.
- Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o di una combinazione di entrambi.

# Opzioni di mantenimento della previdenza

		Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio	Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio	Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio e di rischio
<b>Possibilità di scelta</b>	Tutte le fondazioni collettive	Possibile per tutti gli assicurati; la domanda va presentata tramite apposito modulo.	Possibile con il consenso scritto del datore di lavoro; la domanda va presentata tramite apposito modulo.	
<b>Contributi di risparmio</b>	Tutte le fondazioni collettive	No	Sì	Sì
<b>Contributi di rischio</b>	Tutte le fondazioni collettive	No	No	Sì
<b>Contributi per costi</b>	Tutte le fondazioni collettive	Sì	Sì	Sì
<b>Remunerazione avere di vecchiaia</b>	Fondazione collettiva LPP	Componente obbligatoria: tasso LPP; componente sovraobbligatoria: tasso come da tariffa Allianz Suisse		
	Fondazione collettiva Allianz Pension Invest (comprende previdenza di base e/o supplementare)	Componente obbligatoria e sovraobbligatoria: tasso stabilito dal Consiglio di fondazione		
	Fondazione collettiva di previdenza supplementare	Tasso come da tariffa Allianz Suisse		
<b>Prestazione di vecchiaia</b>	Fondazione collettiva LPP	L'avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento effettiva viene convertito in una rendita di vecchiaia applicando le aliquote di conversione (maggiorate) in vigore alla stessa data. In alternativa l'avere di vecchiaia può essere percepito, in parte o per intero, in forma di capitale.		
	Fondazione collettiva Allianz Pension Invest (comprende previdenza di base e/o supplementare)			
	Fondazione collettiva di previdenza supplementare	L'avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento effettiva viene generalmente erogato sotto forma di capitale. In alternativa l'avere di vecchiaia può essere percepito, in parte o per intero, in forma di rendita.		
<b>Prestazioni in caso di decesso per malattia durante il periodo di rinvio</b>	Fondazione collettiva LPP e Fondazione collettiva Allianz Pension Invest (previdenza di base)	<b>Rendita vedovile/per convivente:</b> 60% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	<b>Rendita vedovile/per convivente:</b> prestazioni come da piano di previdenza; minimo il 60% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	
		<b>Rendita per orfani:</b> 20% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	<b>Rendita per orfani:</b> prestazioni come da piano di previdenza; minimo il 20% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	
		<b>Capitalizzazione rendita vedovile/per convivente:</b> possibile		
	<b>Garanzia di rimborso:</b> non assicurata	<b>Garanzia di rimborso:</b> assicurata L'avere di vecchiaia non utilizzato per finanziare la rendita vedovile/per convivente viene versato come capitale caso decesso in aggiunta alla rendita.		
	Fondazione collettiva di previdenza supplementare e Fondazione collettiva Allianz Pension Invest (previdenza supplementare)	Erogazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso in base alle disposizioni sui beneficiari previste dal regolamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendita vedovile/per convivente/per orfani: prestazioni come da piano di previdenza</li> <li>• Capitalizzazione rendita vedovile/per convivente: possibile</li> <li>• Garanzia di rimborso assicurata</li> </ul>	
Tutte le fondazioni collettive	<b>Capitale supplementare per il caso di decesso:</b> non assicurato	Se nel piano di previdenza è assicurato un capitale caso decesso da riscatti o un capitale supplementare per il caso di decesso, tale capitale viene corrisposto in aggiunta alle altre prestazioni di decesso		

		<b>Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio</b>	<b>Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio</b>	<b>Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio e di rischio</b>
<b>Prestazioni in caso di decesso per infortunio durante il periodo di rinvio</b>	Fondazione collettiva LPP e Fondazione collettiva Allianz Pension Invest (previdenza di base)	Rendita vedovile/per convivente: 60% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso		
		Rendita per orfani: 20% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso		
		Capitalizzazione rendita vedovile/per convivente: possibile		
		Garanzia di rimborso: non assicurata	Garanzia di rimborso: assicurata L'ave di vecchiaia non utilizzato per finanziare la rendita vedovile/per convivente viene versato come capitale caso decesso in aggiunta alla rendita.	
	Fondazione collettiva di previdenza supplementare e Fondazione collettiva Allianz Pension Invest (previdenza supplementare)	Erogazione dell'ave di vecchiaia disponibile al momento del decesso in base alle disposizioni sui beneficiari previste dal regolamento		
	Tutte le fondazioni collettive	Capitale supplementare per il caso di decesso: non assicurato	Se nel piano di previdenza è assicurato un capitale supplementare per il caso di decesso, tale capitale viene corrisposto in aggiunta all'ave di vecchiaia disponibile.	
<b>Prestazioni in caso di invalidità</b>	Tutte le fondazioni collettive	Non sono assicurate prestazioni per invalidità (esenzione dal pagamento dei contributi, rendita di invalidità, rendita per figli di invalidi). Se la persona assicurata diventa inabile al lavoro, la prestazione di vecchiaia viene erogata al massimo dopo 6 mesi.		
<b>Pensionamento parziale</b>	Tutte le fondazioni collettive	Il pensionamento parziale è possibile nei limiti delle Disposizioni regolamentari generali.		
<b>Riscatti</b>	Tutte le fondazioni collettive	È possibile effettuare riscatti anche durante il periodo di rinvio della prestazione di vecchiaia purché sia disponibile un potenziale di riscatto.		
<b>Promozione della proprietà abitativa (PPA)</b>	Tutte le fondazioni collettive	Prelievi anticipati e costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà abitativa sono esclusi. Il rimborso dei prelievi anticipati non è più consentito. Eventuali costituzioni in pegno esistenti all'inizio del rinvio della prestazione di vecchiaia vengono mantenute se si riferiscono ai diritti a prestazioni di vecchiaia o per i superstiti che continuano ad essere assicurati.		
<b>Sospensione del mantenimento della previdenza/ congedo non retribuito</b>	Tutte le fondazioni collettive	Non possibile		
<b>Trasferimento/ integrazione degli averi previdenziali dopo il divorzio</b>	Tutte le fondazioni collettive	Possibile		
<b>Possibilità di cambiare opzione</b>	Tutte le fondazioni collettive	Nessun cambiamento possibile	È possibile un solo passaggio all'opzione «Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio».	È possibile un solo passaggio all'opzione «Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio» o all'opzione «Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio».
<b>Cessazione del mantenimento della previdenza</b>	Tutte le fondazioni collettive	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro e se il salario è costantemente al di sotto del minimo (soglia d'entrata), quando sopravviene incapacità lavorativa (dopo 6 mesi al massimo) o al compimento dei 70 anni.		

Le disposizioni regolamentari generali (DRG) e le aliquote di conversione applicabili sono riportate su [allianz.ch/lpp-documents](http://allianz.ch/lpp-documents).

**Iniziate a pianificare la vostra pensione oggi stesso per potervela godere in tutta serenità.**

Allianz Suisse | T 0800 22 33 44 | [contact@allianz.ch](mailto:contact@allianz.ch) | [allianz.ch](http://allianz.ch) | [@allianzsuisse](https://www.instagram.com/allianzsuisse) [f](https://www.facebook.com/allianzsuisse) [in](https://www.linkedin.com/company/allianzsuisse)

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.